

BOZZA IN CONSULTAZIONE [revisione 15 agosto 2018]

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

INDICE SOMMARIO

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Ambito di applicazione 1
- Art. 2 - Determinazione del valore dell'appalto 1

CAPO II - PRINCIPI E CRITERI GENERALI

- Art. 3 - Principi generali 2
- Art. 4 - Programmazione di Ateneo 2
- Art. 5 - Obbligo di rotazione 3
- Art. 6 - Obblighi di pubblicazione 4

TITOLO II - FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

CAPO I - OPERAZIONI PRELIMINARI

- Art. 7 - Nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) 4
- Art. 8 - Funzioni del Responsabile unico del procedimento (RUP) 5
- Art. 9 - Consultazioni preliminari e consulenze tecniche 5

CAPO II - AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

- Art. 10 - Organi competenti ad adottare i provvedimenti di autorizzazione a contrarre 5
- Art. 11 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione a contrarre 6
- Art. 12 - Provvedimento unificato per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro 7

CAPO III - STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

- Art. 13 - Obbligo di ricorso agli strumenti CONSIP e agli strumenti di Ateneo 8
- Art. 14 - Acquisti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto 9
- Art. 15 - Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 9
- Art. 16 - Affidamenti di lavori di manutenzione 9
- Art. 17 - Acquisti autonomi sul libero mercato 10
- Art. 18 - Avviso di indagine di mercato 10

CAPO IV - INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IN BASE AGLI IMPORTI

- Art. 19 - Acquisizioni di servizi e forniture, compresi gli incarichi per servizi di architettura e ingegneria, di importo inferiore a 40.000 euro 11
- Art. 20 - Acquisizioni di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria 11
- Art. 21 - Affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro 12
- Art. 22 - Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro 12

CAPO V - DOCUMENTAZIONE DI GARA E CRITERI DI SELEZIONE

- Art. 23 - Requisiti di partecipazione degli operatori economici 12
- Art. 24 - Criteri di selezione delle offerte 13

Art. 25 - Criteri ambientali.....	14
Art. 26 - Garanzia provvisoria.....	14
Art. 27 - Invito degli operatori economici.....	14

CAPO VI - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

Art. 28 - Verifica e valutazione delle offerte	15
Art. 29 - Nomina della commissione di gara per l'offerta economicamente più vantaggiosa	16
Art. 30 - Decreto di aggiudicazione.....	16

TITOLO III - STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 - Verifica dei requisiti di partecipazione	17
Art. 32 - Garanzia definitiva	18
Art. 33 - Stipulazione del contratto.....	18
Art. 34 - Avviso sui risultati della procedura.....	19
Art. 35 - Certificato di regolare esecuzione	19
Art. 36 - Termini di pagamento	20

ALLEGATO 1 - Fasce economiche per l'attuazione della rotazione (art. 5, comma 4)*

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Questo regolamento, intitolato “Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” (di seguito “Regolamento”), disciplina gli appalti affidati dall'Università degli Studi di Padova (di seguito “Università”), ai sensi dell'[articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016](#) e successive modificazioni e integrazioni (di seguito “Codice dei contratti pubblici” o anche “Codice”).

2. Il Regolamento si applica esclusivamente alle seguenti procedure di affidamento:

- a) servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, **periodicamente aggiornata e pubblicata sull'apposita sezione del sito intranet dell'Ateneo**;
- b) servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro;
- c) lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro.

3. Resta salva la possibilità di ricorrere, anche per gli appalti oggetto del Regolamento, alle procedure ordinarie disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

4. L'Università applica il Regolamento nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del “Regolamento di amministrazione finanza e contabilità” dell'Università, tenendo conto delle [Linee guida n. 4](#) (“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”) adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Art. 2 - Determinazione del valore dell'appalto

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento, gli importi si intendono IVA e contributi di legge esclusi.

2. Il valore stimato dell'appalto è determinato tenendo conto di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, tra cui:

- a) la facoltà di rinnovo del contratto alle medesime condizioni e per una durata non superiore a quella del contratto iniziale;
- b) la facoltà di modifica del contratto, ai sensi dell'[articolo 106, comma 1, lettera a\), del Codice](#) (“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”);
- c) l'opzione di proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

3. Per il calcolo del valore degli appalti di forniture o di servizi che presentano caratteri di regolarità, è posto come base:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna.

4. È vietato l'artificioso frazionamento dell'oggetto dell'appalto, effettuato consapevolmente al solo fine di applicare una disciplina più vantaggiosa rispetto a quella che dovrebbe trovare attuazione in assenza del frazionamento.

5. Quando l'Università suddivide gli appalti in lotti funzionali o prestazionali ai sensi dell'[articolo 51 del Codice](#) ("Suddivisione in lotti"), ne tiene conto per la determinazione del valore complessivo dell'appalto, secondo le indicazioni dell'[articolo 35, commi da 9 a 11, del Codice](#).

CAPO II - PRINCIPI E CRITERI GENERALI

Art. 3 - Principi generali

1. L'Università, nello svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, garantisce il rispetto dei seguenti principi generali:

- a) principi di economicità, efficacia e tempestività, attraverso l'uso ottimale delle risorse per il conseguimento dell'interesse pubblico da soddisfare, rispettando i criteri di proporzionalità e adeguatezza delle procedure rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento e senza dilatare la durata del procedimento in assenza di obiettive ragioni;
- b) principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, attraverso una condotta leale e improntata a buona fede in tutte le fasi del procedimento;
- c) principi di trasparenza e pubblicità degli atti, attraverso la conoscibilità delle gare e l'uso di strumenti che consentono un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure.

2. Per garantire l'effettivo rispetto dei principi generali indicati nel precedente comma 1, l'Università:

- a) adotta adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, in conformità al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e all'articolo 42 del Codice;
- b) applica criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- c) provvede alla rimozione di restrizioni ingiustificate nella predisposizione delle procedure di scelta del contraente;
- d) adotta criteri di valutazione che garantiscano l'imparzialità della valutazione delle offerte.

Art. 4 - Programmazione di Ateneo

1. Le procedure di affidamento disciplinate dal Regolamento sono svolte in conformità al Codice di Comportamento, al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e agli altri atti programmatici adottati dall'Università.

2. L'Università adotta i seguenti atti di programmazione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, in coerenza con il bilancio unico di Ateneo:

- a) programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, e relativi aggiornamenti annuali;
- b) programma triennale dei lavori importo pari o superiore a 100.000 euro, e i relativi aggiornamenti annuali;
- c) piano annuale dei lavori di importo inferiore a 100.000 euro.

3. L'Università stipula accordi quadro per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, promuovendo l'adesione dei dipartimenti e delle strutture a gestione autonoma.

Art. 5 - Obbligo di rotazione

1. Le procedure di affidamento disciplinate dal Regolamento si svolgono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

2. L'obbligo di rotazione opera con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, quando l'appalto da affidare rientra nella stessa categoria merceologica o settore di servizi o categoria di opere e, contemporaneamente, nella stessa fascia economica. Le fasce economiche degli appalti, all'interno delle quali si applica la rotazione, sono determinate nell'allegato 1 ("Fasce economiche per l'applicazione della rotazione").

3. L'obbligo di rotazione comporta, di norma, il divieto di:

- a) affidare l'appalto direttamente al contraente uscente, fatti salvi casi eccezionali adeguatamente motivati, ai sensi dei successivi commi 6, 7 e 8;
- b) invitare gli stessi operatori economici alla procedura di affidamento immediatamente successiva, fatti salvi i casi di operatori economici di accertata affidabilità e idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

4. L'obbligo di rotazione non può essere aggirato mediante l'alternanza sequenziale di inviti e affidamenti agli stessi operatori economici.

5. L'obbligo di rotazione non si applica alle procedure di affidamento ordinarie o comunque aperte alla concorrenza mediante:

- a) avviso di indagine di mercato pubblicato nel sito dell'Università senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione dell'offerta;
- b) richiesta di offerta (RdO) nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA) aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica di interesse.

6. L'affidamento diretto in favore del contraente uscente è ammesso nei seguenti casi:

- a) unicità dell'operatore economico, il quale garantisce un prodotto o un servizio dichiarato infungibile, sulla base delle verifiche effettuate anche attraverso consultazioni di mercato oppure direttamente dal responsabile scientifico, per le acquisizioni destinate alla ricerca, o dal responsabile tecnico, per le acquisizioni a elevato contenuto tecnologico;
- b) assenza di valide alternative nel mercato, determinata da:
 - (1) indisponibilità di altri operatori economici a garantire la prestazione richiesta, nei termini e secondo le modalità richieste dal Responsabile unico del procedimento (RUP), tenendo conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, della competitività del prezzo offerto e della qualità della prestazione.
 - (2) esigenze di continuità nella fornitura di specifici prodotti o servizi specialistici destinati esclusivamente ad attività di ricerca scientifica.

7. L'affidamento diretto in favore del contraente uscente è ammesso, per una sola volta, anche in casi di urgenza adeguatamente motivati.

8. La rotazione degli inviti e degli affidamenti non è obbligatoria per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro.

Art. 6 - Obblighi di pubblicazione

1. Gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'[articolo 29, comma 1 del Codice](#) e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, sono pubblicati sul sito web di Ateneo, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", i seguenti atti:

- a) i provvedimenti di autorizzazione a contrarre o atto equivalente;
- b) gli avvisi di indagini di mercato;
- c) i bandi e gli avvisi;
- d) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- e) l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento per appalti di importo superiore a 40.000 euro, secondo quanto disposto dall'articolo 34 del Regolamento;
- f) i provvedimenti di esclusione e di ammissione all'esito della verifica dei requisiti generali e speciali (entro 2 giorni dall'adozione);
- g) gli affidamenti diretti nei casi di somma urgenza e protezione civile.

TITOLO II - FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

CAPO I - OPERAZIONI PRELIMINARI

Art. 7 - Nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Il RUP è individuato nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

2. Se non è già stato nominato in sede di programmazione, per ogni singola procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, il dirigente competente di Area, per gli uffici dell'Amministrazione Centrale, ovvero il direttore di dipartimento o organo equivalente, per le strutture con autonomia di gestione, nomina, con provvedimento espresso, il Responsabile unico del procedimento (di seguito anche RUP) per tutte le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto.

3. Il nominativo del RUP deve essere indicato in tutti gli atti del procedimento di affidamento.

4. In assenza del provvedimento espresso di nomina, le funzioni di RUP sono assunte direttamente:

- a) per l'Amministrazione centrale, dal dirigente preposto all'Area;
- b) per le strutture con autonomia di gestione, dal direttore di dipartimento o organo equivalente.

5. La nomina di Responsabile unico del procedimento (RUP) deve essere fatta a favore di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità definiti dalle [Linee Guida ANAC n. 3](#) (titolo di studio, esperienza e formazione professionale) e inquadrati **di norma** almeno nella categoria D.

6. Fatti salvi i requisiti di professionalità, l'incarico di RUP può essere ricoperto dal personale docente in alcune circostanze adeguatamente motivate, quali la necessità di una conoscenza specialistica delle caratteristiche tecniche dei lavori, servizi o forniture da acquisire.

7. Il ruolo di RUP non può essere affidato a personale che versa in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2 del Codice](#) e a soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale .

8. Contestualmente all'atto di nomina del RUP, se il soggetto scelto non è già registrato, viene attivata la procedura telematica per la registrazione nominativa presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

9. L'ufficio di Responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Art. 8 - Funzioni del Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) assume le funzioni individuate dall'[articolo 31 del Codice dei contratti pubblici](#) e dalle [Linee Guida ANAC n. 3](#) ("Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni").

2. Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale.

3. Il RUP provvede all'acquisizione e al successivo perfezionamento dei codici identificativi di gara (CIG) e alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'ANAC delle informazioni relative agli affidamenti di sua competenza, compreso l'inserimento dei certificati dei lavori eseguiti (CEL).

4. Il RUP, direttamente o tramite persona da lui delegata, provvede alla modifica del centro di costo associato al profilo, in caso di trasferimento ad altra struttura e alla cancellazione del profilo, in caso di cessazione dall'incarico.

5. Le funzioni di RUP e di direttore dei lavori (DL) o direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) possono coincidere, ad esclusione degli appalti che prevedono interventi tecnici particolarmente complessi.

Art. 9 - Consultazioni preliminari e consulenze tecniche

1. Prima dell'avvio della procedura, possono essere svolte consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti programmati dall'Università.

2. Per la preparazione dell'appalto, l'Università può acquisire anche consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel Codice dei contratti pubblici, o da parte di autorità indipendenti. La documentazione acquisita può essere utilizzata nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

CAPO II - AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Art. 10 - Organi competenti ad adottare i provvedimenti di autorizzazione a contrarre

1. Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sono autorizzate mediante uno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto a contrarre del dirigente competente, per importi inferiori o pari a:

- (1) 40.000 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di architettura e ingegneria;
- (2) 100.000 euro per lavori;

b) decreto a contrarre del direttore generale, per importi inferiori a:

- (1) soglia di rilevanza comunitaria per servizi e forniture, come periodicamente ridefinita;
- (2) 1.000.000 di euro per lavori;

- c) delibera a contrarre del consiglio di amministrazione, per lavori, forniture e servizi di importo superiore ai limiti di spesa definiti per il direttore generale;
- d) decreto a contrarre del direttore di dipartimento o equivalente organo della struttura con autonomia di gestione, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, salvo il diverso limite di spesa definito dalla singola struttura;
- e) delibera a contrarre del consiglio di dipartimento o equivalente organo della struttura con autonomia di gestione:
 - (1) per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro;
 - (2) per attività manutentive (di lavori o di servizi) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
 - (3) per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione e fatta salva la competenza dei poli multifunzionali, se presenti.

2. Il consiglio di amministrazione può stabilire diversi limiti di spesa per il direttore generale e per il consiglio di dipartimento o equivalente organo della struttura con autonomia di gestione. Il direttore generale può stabilire diversi limiti di spesa per i dirigenti.

3. Il consiglio di dipartimento o equivalente organo della struttura con autonomia di gestione può stabilire, con motivata deliberazione, diversi limiti di spesa per il direttore di dipartimento o organo equivalente della struttura con autonomia di gestione, maggiori di quelli previsti dal precedente comma 1, lettera d).

4. Nei casi di necessità e urgenza e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, il direttore generale può assumere impegni di spesa oltre i limiti previsti al precedente comma 1, lettera b). In tal caso, il provvedimento va sottoposto alla successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione.

5. Nei casi di necessità e urgenza e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, il direttore di dipartimento o l'equivalente organo della struttura con autonomia di gestione può assumere impegni di spesa oltre i limiti previsti al precedente comma 1, lettera d). In tal caso il provvedimento va sottoposto alla successiva ratifica da parte del consiglio di dipartimento o dell'equivalente organo della struttura.

Art. 11 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione a contrarre

- 1. Il decreto o delibera a contrarre contiene almeno:
 - a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) la descrizione delle caratteristiche delle opere, dei servizi e delle forniture che si intendono acquisire, eventualmente dettagliate in apposito capitolato tecnico;
 - c) le principali condizioni contrattuali;
 - d) l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - e) la copertura contabile;
 - f) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - g) i criteri per la selezione degli operatori economici e i criteri di selezione delle offerte, ai sensi del successivo [articolo 24](#);
 - h) indicazione del Responsabile unico del procedimento (RUP), se già nominato;
 - i) nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP), nei casi in cui non è stato preventivamente nominato, ad eccezione dei provvedimenti a contrarre adottati dal consi-

glio di amministrazione e dal direttore generale, i quali rinviano la nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) a un apposito decreto dirigenziale;

j) dichiarazione di assenza di professionalità interne per lo svolgimento del servizio, nel caso dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

2. Per importi inferiori a 40.000 euro il decreto a contrarre può essere sostituito dal provvedimento unificato disciplinato dal successivo [articolo 12](#).

Art. 12 - Provvedimento unificato per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000, l'Università adotta un provvedimento unificato, il quale sostituisce il provvedimento di autorizzazione a contrarre e il decreto di aggiudicazione disciplinato dal successivo articolo 30.

2. Il provvedimento unificato assume la forma di:

a) ordine nel sistema U-GOV:

(1) per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro;

(2) per gli affidamenti di importo uguale o superiore a 1.000 euro e inferiore a 20.000 euro, nel caso di adesione a convenzioni CONSIP oppure di ricorso a Me.PA o Me.Unipd;

b) decreto unificato:

(1) per gli affidamenti di importo uguale o superiore a 1.000 euro e inferiore a 20.000 euro, nel caso di affidamento diretto sul libero mercato;

(2) per gli affidamenti di importo uguale o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro affidati attraverso confronto competitivo o tramite richiesta di offerta (RdO) in Me.PA o in Me.Unipd.

3. Per gli appalti di importo uguale o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 affidati con offerta diretta di acquisto (ODA) in Me.PA o in Me.Unipd oppure con affidamento diretto sul libero mercato, si segue la seguente procedura:

I° - Adozione del decreto di autorizzazione a contrarre disciplinato dal precedente articolo 11;

II° - L'ordine nel sistema U-GOV sostituisce il decreto di aggiudicazione.

4. Il decreto unificato contiene le seguenti indicazioni:

a) interesse pubblico che si intende soddisfare;

b) oggetto dell'affidamento;

c) importo offerto;

d) denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA dell'operatore economico affidatario;

e) ragioni della scelta dell'operatore economico in merito a:

(1) rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che si intende soddisfare;

(2) eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;

(3) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal fine, l'Università può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;

(4) applicazione del principio di rotazione.

f) possesso in capo all'operatore economico dei requisiti di partecipazione previsti dal successivo [articolo 23](#), se già verificati. In caso contrario, il decreto riporta la dichiara-

zione di sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo del controllo dei restanti requisiti da verificare;

- g) indicazione del CIG (codice identificativo di gara) e, se previsto, del CUP (codice unico di progetto);
- h) nomina del responsabile unico del procedimento, se non è già stata effettuata;
- i) copertura contabile;
- j) motivazione dell'eventuale mancato ricorso agli strumenti di *e-procurement* (convenzioni CONSIP, accordi quadro, mercati elettronici e Sistema dinamico di acquisizione).

5. Gli ordini nel sistema U-GOV per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro devono riportare nel campo "note/motivazione" della sezione "Trasparenza":

- a) i riferimenti del decreto di autorizzazione a contrarre o del decreto unificato, se previsti;
- b) le ragioni della scelta previste dal precedente comma 4, lettera d), se non è previsto il decreto unificato e fatti salvi i seguenti casi:
 - (1) adesione a convenzioni CONSIP;
 - (2) affidamenti di importo uguale o inferiore a 1.000 euro, per i quali la motivazione della scelta può essere espressa richiamando il presente Regolamento.

CAPO III - STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

Art. 13 - Obbligo di ricorso agli strumenti CONSIP e agli strumenti di Ateneo

1. Prima di avviare sul libero mercato autonome procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 1.000 euro, è obbligatorio ricorrere:

- a) prioritariamente alle convenzioni di CONSIP SpA consultabili sulla piattaforma pubblica www.acquistinretepa.it (sezione "Programma");
- b) in subordine, agli accordi quadro eventualmente attivati dall'Ateneo, se le convenzioni CONSIP non sono disponibili;
- c) in subordine, a un mercato elettronico, indifferentemente Me.PA o Me.Unipd, soltanto se:
 - (1) il metaprodotto non è presente in convenzioni CONSIP attive o in accordi quadro di Ateneo;
 - (2) il metaprodotto è presente in convenzioni CONSIP, ma non sono idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Università, per mancanza di caratteristiche essenziali, con autorizzazione, specificatamente motivata, trasmessa con posta elettronica certificata alla Corte dei Conti (indirizzo: veneto.controllo@corteconticert.it).
- d) infine, agli accordi quadro o al Sistema dinamico di acquisizione di CONSIP, se il metaprodotto o la categoria di opere non sono disponibili in alcuno degli strumenti indicati alle lettere a), b) e c).

2. È onere del Responsabile unico del procedimento (RUP) verificare se l'opera, il prodotto o il servizio sono acquistabili mediante adesione a convenzione CONSIP oppure in Me.PA o in Me.Unipd.

3. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP (convenzioni, Me.PA., accordi quadro e Sistema dinamico di acquisizione) e dall'Università (accordi quadro e Me.Unipd) sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Art. 14 - Acquisti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto

1. Per l'acquisto di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto, è obbligatorio l'approvvigionamento mediante le convenzioni e gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP S.p.A., senza deroghe dal 01/01/2017 al 31/12/2019, salvo ulteriori proroghe disposte dalla legge.

Art. 15 - Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività

1. Gli acquisti di beni e i servizi informatici e di connettività devono essere effettuati esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, Mercato elettronico, Sistema dinamico di acquisizione) o dei soggetti aggregatori.

2. Gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività possono essere effettuati al di fuori delle modalità di cui al primo comma, dopo aver verificato l'assenza di strumenti di aggregazione, mediante la consultazione delle apposite pagine web: www.acquistinretepa.it (compresa la sezione "soggetti aggregatori") e www.consip.it, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il metaprodotto non è disponibile o non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della struttura ordinante;
- b) in casi di necessità ed urgenza, comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

3. L'acquisto autonomo può essere effettuato a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal soggetto individuato dal precedente [articolo 14](#) ("Provvedimento di autorizzazione a contrarre"). In tal caso, l'autorizzazione deve essere trasmessa con posta elettronica certificata all'ANAC (indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it) e all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID: indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it).

4. La sussistenza degli elementi previsti dalle lettere a) e b) del precedente comma 2 sono evidenziate nell'istruttoria tecnica da allegare all'atto di autorizzazione.

5. In caso di disponibilità del bene o servizio in Convenzioni CONSIP attive, l'eventuale attivazione di procedura in Me.PA o Me.Unipd, o negli altri strumenti CONSIP non richiede l'invio della segnalazione ad ANAC e AGID. In ogni caso, tale procedura deve avvenire nel rispetto dei benchmark di qualità e prezzo delle eventuali soluzioni disponibili in Convenzione.

Art. 16 - Affidamenti di lavori di manutenzione

1. Per i lavori di manutenzione è obbligatorio ricorrere prioritariamente agli accordi quadro di Ateneo eventualmente attivati.

2. Il ricorso al Me.PA., se non sono presenti accordi quadro di Ateneo:

- a) è obbligatorio per gli affidamenti relativi a lavori di manutenzione ordinaria definiti dall'[articolo 3, comma 1, lettera a\) del D.P.R. 380/2001](#), di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) è facoltativo, per gli affidamenti relativi ai lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore o pari a 150.000 euro e per gli affidamenti di lavori di manutenzione straordinaria, definiti come tali dall'[articolo 3, comma 1, lettera a\) del D.P.R. 380/2001](#), di importo inferiore a 1.000.000 di euro.

3. Se la categoria di lavori di manutenzione richiesti non è disponibile in Me.PA., è obbligatorio ricorrere agli accordi quadro o al sistema dinamico di acquisizione di CONSIP, se presenti.

Art. 17 - Acquisti autonomi sul libero mercato

1. Una volta verificata, a cura del Responsabile unico del procedimento (RUP), l'assenza o l'impossibilità di ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP e dall'Università, è possibile procedere autonomamente sul libero mercato per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

2. Nel provvedimento di autorizzazione a contrarre sul libero mercato vengono richiamate:

- a) le verifiche effettuate dal RUP;
- b) l'eventuale apposita autorizzazione prevista dal precedente [articolo 23, comma 1, lettera c\), punto \(2\)](#), nei casi di accertata inidoneità al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Università per mancanza di caratteristiche essenziali.

3. Per importi inferiori a 1.000 euro è sempre possibile procedere autonomamente ad acquisti sul libero mercato, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 4, in materia di divieto di frazionamento artificioso degli acquisti.

Art. 18 - Avviso di indagine di mercato

1. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, l'Università individua gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di acquisto sul libero mercato mediante indagini di mercato, nel rispetto dell'obbligo della rotazione degli inviti e degli affidamenti.

2. L'avviso di indagine di mercato, finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici, è pubblicato nel sito internet dell'Università per almeno quindici giorni, salva la riduzione a non meno di cinque giorni per motivi di urgenza.

3. L'avviso ha il seguente contenuto minimo:

- a) oggetto dell'affidamento;
- b) procedura di scelta del contraente;
- c) criterio di aggiudicazione;
- d) importo stimato dell'affidamento (precisando l'ammontare oppure l'assenza di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
- e) requisiti generali di partecipazione;
- f) requisiti di carattere speciale eventualmente richiesti (idoneità professionale; requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali);
- g) gli elementi essenziali del contratto;
- h) numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata, con indicazione di criteri oggettivi per la selezione degli operatori economici;
- i) modalità per comunicare con l'Università;
- j) indicazione del Responsabile Unico del Procedimento;
- k) informativa in materia di protezione e tutela dei dati personali (privacy).

4. Se le richieste di invito pervenute entro i termini fissati dall'avviso pubblico sono superiori a cinque e nell'avviso non sono stati indicati criteri oggettivi di selezione degli operatori economici, il Responsabile unico del procedimento (RUP) seleziona i soggetti da invitare mediante sorteggio da effettuare in seduta pubblica. Il sorteggio pubblico deve garantire l'anonimato dei soggetti estratti. Al tal fine, il sorteggio potrà avvenire inserendo in un'urna i numeri di protocollo corrispondenti ai soggetti da sorteggiare.

5. L'avviso pubblico può prevedere la possibilità di invitare alla procedura negoziata tutti coloro che hanno manifestato interesse a essere invitati alla procedura. In questo caso non opera l'obbligo di rotazione e non si applica il meccanismo di selezione tramite sorteggio.

6. L'elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse alla procedura negoziata e l'elenco nominativo dei soggetti selezionati non devono essere divulgati fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La violazione di tale divieto rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

CAPO IV - INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE IN BASE AGLI IMPORTI

Art. 19 - Acquisizioni di servizi e forniture, compresi gli incarichi per servizi di architettura e ingegneria, di importo inferiore a 40.000 euro

1. Per gli acquisti di servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro, l'Università può procedere autonomamente sul libero mercato, mediante affidamento diretto a un operatore economico.

2. Prima di avviare autonome procedure di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore a 40.000 euro, è obbligatorio ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP e dall'Università, secondo l'ordine di precedenza stabilito dagli articoli 13 e seguenti del Regolamento.

3. L'Università può procedere autonomamente all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore a 40.000 euro, secondo una delle seguenti modalità:

- a) previa acquisizione di almeno due offerte;
- b) previa acquisizione di una sola offerta, con motivazione specificata nel provvedimento a contrarre.

4. L'Università richiede le offerte tramite gli strumenti di e-procurement di CONSIP o dell'Università oppure, in mancanza, mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile unico del procedimento (RUP).

Art. 20 - Acquisizioni di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria

1. Gli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario possono essere affidati con procedura negoziata, mediante richiesta di offerta ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2. L'Università, fermo restando l'obbligo di ricorrere prioritariamente agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP e dall'Università, secondo l'ordine di precedenza stabilito dagli articoli 13 e seguenti del Regolamento, può procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, mediante una delle seguenti modalità:

- a) consultazione degli elenchi degli operatori economici disponibili nel Me.PA o nel Me.Unipd;
- b) pubblicazione nel sito internet dell'Università di apposito avviso di indagine di mercato, secondo le disposizioni dell'articolo 18 del Regolamento.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro.

4. Per gli incarichi per servizi di architettura ed ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le procedure ordinarie disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 21 - Affidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro

1. Per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000 euro, l'Università può procedere autonomamente sul libero mercato, mediante affidamento diretto a un operatore economico.

2. Prima di avviare autonome procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore a 40.000 euro, è obbligatorio ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP e dall'Università, secondo l'ordine di precedenza stabilito dai successivi [articoli 13 e 16](#).

3. L'Università può procedere autonomamente all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore a 40.000 euro, mediante una delle seguenti modalità:

- a) previa acquisizione di almeno due offerte;
- b) previa acquisizione di una sola offerta, con motivazione specificata nel provvedimento a contrarre.

4. L'Università richiede le offerte tramite Me.PA o Me.Unipd oppure mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile unico del procedimento (RUP).

Art. 22 - Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro

1. Gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati con procedura negoziata mediante richiesta di offerta:

- a) ad almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
- b) ad almeno quindici operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

2. L'Università, fermo restando l'obbligo di ricorrere prioritariamente agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP e dall'Università, secondo l'ordine di precedenza stabilito dagli articoli 13 e 16 del Regolamento, può procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, secondo una delle seguenti modalità:

- a) consultazione degli elenchi degli operatori economici disponibili nel Me.PA;
- b) pubblicazione nel sito internet dell'Università di apposito avviso di indagine di mercato, secondo le disposizioni dell'articolo 18 del Regolamento.

3. Per affidamenti di importo superiore a 500.000 euro deve essere motivato il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

4. Per affidamenti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro è obbligatorio il ricorso alle procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici.

CAPO V - DOCUMENTAZIONE DI GARA E CRITERI DI SELEZIONE

Art. 23 - Requisiti di partecipazione degli operatori economici

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'[articolo 80 del Codice](#) ("Motivi di esclusione") e dei requisiti speciali previsti dall'[articolo 83 del Codice](#) ("Criteri di selezione e soccorso istruttorio") eventualmente richiesti nel provvedimento a contrarre:

- a) idoneità professionale;

- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti speciali devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

3. Rimangono salvi i requisiti di qualificazione previsti dall'[articolo 84 del Codice](#) e richiesti agli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, nonché i requisiti previsti dall'[articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010](#), per lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

4. Per i servizi di architettura e ingegneria i requisiti di partecipazione sono stabiliti dalle [Linee guida ANAC n. 1](#).

5. Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione previsti tramite autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente utilizzando anche il modello del documento di gara unico europeo.

Art. 24 - Criteri di selezione delle offerte

1. Il criterio principale per l'aggiudicazione degli appalti è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
- b) i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale.

3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- b) per lavori, servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
- c) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di rilevanza comunitaria, solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, sulla base del progetto esecutivo, che garantisce la rispondenza ai requisiti di qualità;
- e) per i lavori concernenti beni culturali di importo pari o inferiore a 500.000 euro.

4. L'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso deve essere adeguatamente motivata nel provvedimento di autorizzazione a contrarre e indicato nella richiesta di offerta o nel bando di gara.

5. Quando viene applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara devono precisare i criteri e i sub-criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto anche di quanto disposto dall'[articolo 95, comma 6, lettere da a\) a g\) del Codice](#) ("Criteri di aggiudicazione dell'appalto"), con i relativi pesi e sub-pesi, nonché i criteri motivazionali. Nel caso di ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economica più vantaggiosa, il limite massimo attribuibile al peso della componente economica è del 30 per cento.

6. Per i servizi di architettura ed ingegneria, nel caso di utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, trovano applicazione i criteri/sub-criteri di valutazione, con i relativi pesi, minimi e massimi, indicati nelle [Linee guida n. 1 dell'ANAC](#) ("Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria").

7. L'Università si riserva, con specifica clausola contenuta nella lettera d'invito o nel bando, la facoltà di non affidare il lavoro, il servizio o la fornitura, se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 25 - Criteri ambientali

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione è obbligatorio l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. I criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al [comma 1](#) sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. L'obbligo di utilizzo dei criteri ambientali si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Art. 26 - Garanzia provvisoria

1. Per la partecipazione alle procedure di gara è richiesta all'offerente la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, secondo quanto previsto dall'[articolo 93 del Codice](#).

2. L'Università può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento, al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso.

3. Nei casi di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è facoltà del Responsabile unico del procedimento (RUP) non richiedere la garanzia provvisoria.

4. Per i servizi di architettura e ingegneria aventi ad oggetto soltanto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento oppure i compiti di supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento (RUP), non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.

5. La garanzia provvisoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo stabilita con [Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico](#) [DM 19/01/2018, n. 31].

Art. 27 - Invito degli operatori economici

1. L'invito è trasmesso contemporaneamente agli operatori economici mediante posta elettronica certificata oppure, quando ciò non è possibile, tramite lettera in conformità a quanto previsto

dall'[articolo 75, comma 3, del Codice](#) oppure mediante le specifiche modalità previste dai mercati elettronici per le richieste di offerta (RdO).

2. L'invito precisa:

- a) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a contrarre;
- b) l'oggetto, le caratteristiche tecniche e qualitative della prestazione che si intende acquisire e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) le modalità di stipula del contratto (precisazione non richiesta per le procedure Me.PA. e Me.Unipd);
- e) le modalità di esecuzione della prestazione;
- f) il termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) il termine di scadenza e l'indirizzo dove dovranno essere fatte pervenire le offerte;
- h) il termine di validità dell'offerta;
- i) le eventuali garanzie richieste al contraente;
- j) le modalità e i termini di pagamento;
- k) la misura delle penali;
- l) gli eventuali costi di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso e il costo della manodopera;
- m) la data, ora e luogo di svolgimento della seduta pubblica di gara (precisazione non richiesta per le procedure Me.PA. e Me.Unipd);
- n) i termini per le richieste di chiarimenti, nel rispetto di quanto disposto dall'[articolo 74, comma 4, del Codice](#);
- o) il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- p) l'informativa in materia di protezione e tutela dei dati personali (privacy);
- q) ogni altra prescrizione necessaria al fine della procedura di acquisizione.

3. L'invito può prevedere la possibilità di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presenza di una sola offerta valida.

4. Le offerte sono redatte secondo le disposizioni contenute nella lettera d'invito.

5. Fatto salvo l'utilizzo del Me.PA. e del Me.Unipd, le offerte devono pervenire all'Università in busta chiusa.

6. Il termine per la ricezione delle offerte, se non ci sono specifiche ragioni d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione della lettera d'invito.

CAPO VI - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

Art. 28 - Verifica e valutazione delle offerte

1. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

2. Le operazioni di gara per giungere all'aggiudicazione comportano, nell'ordine, le seguenti verifiche e valutazioni:

- a) verifica della documentazione amministrativa;
- b) verifica e valutazione delle offerte tecniche, se prevista;

c) verifica e valutazione delle offerte economiche.

3. La verifica della documentazione amministrativa è effettuata dal Responsabile unico del procedimento (RUP) oppure da un seggio di gara istituito *ad hoc* oppure dall'ufficio competente sulla base delle disposizioni organizzative interne dell'Università.

4. Se è stato scelto il criterio del prezzo più basso, la verifica e la valutazione delle offerte economiche è demandata al Responsabile unico del procedimento. Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque, il RUP procede inoltre alla valutazione dell'anomalia delle offerte. La documentazione di gara può prevedere che, in ragione della particolare complessità delle valutazioni di anomalia o della specificità delle competenze richieste, il RUP possa avvalersi di una struttura di supporto o di una commissione *ad hoc*.

5. Se è stato scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è demandata ad apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi del successivo [articolo 29](#). La commissione può supportare il RUP anche nella valutazione della congruità delle offerte anomale.

6. Se perviene una sola offerta, si può procedere all'affidamento previa valutazione dell'unica offerta pervenuta, sempre che sia ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile. Rimane salva la facoltà del Responsabile unico del procedimento (RUP) di richiedere nuove offerte ad altri operatori economici.

Art. 29 - Nomina della commissione di gara per l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Se è stato scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è demandata ad apposita commissione giudicatrice.

2. La commissione deve essere nominata dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.

4. Si applicano ai commissari le incompatibilità previste dall'[articolo 77, commi 5 e 6 del Codice](#) e dalle [Linee Guida ANAC n. 5](#) ("Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici").

5. I commissari non possono svolgere o aver svolto altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente alla stessa procedura di affidamento. L'eventuale nomina del RUP a membro della commissione di gara è valutata, in sede di nomina della commissione, con riferimento alla singola procedura.

6. In attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC, la nomina della Commissione è effettuata:

- a) dal dirigente di area per le procedure di affidamento di sua competenza;
- b) dal direttore generale per le procedure di affidamento di sua competenza e per gli affidamenti di competenza del consiglio di amministrazione;
- c) dal direttore di dipartimento (o equivalente organo della struttura con autonomia di gestione) per le procedure di affidamento di sua competenza e per gli affidamenti di competenza del Consiglio di dipartimento o equivalente organo della struttura con autonomia di gestione.

Art. 30 - Decreto di aggiudicazione

1. La procedura di affidamento si conclude con il decreto di aggiudicazione.

2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, la quale avviene soltanto con la stipula del contratto disciplinata dal successivo [articolo 31 e seguenti](#).

3. Il decreto di aggiudicazione è adottato da uno dei seguenti soggetti:

- a) dal dirigente che ha adottato il decreto di autorizzazione a contrarre;
- b) dal direttore generale, se ha adottato il decreto di autorizzazione a contrarre oppure se il provvedimento a contrarre è stato deliberato dal consiglio di amministrazione;
- c) dal direttore di dipartimento o equivalente organo della struttura a gestione autonoma, se ha adottato il decreto di autorizzazione a contrarre oppure se il provvedimento a contrarre è stato deliberato dal Consiglio di dipartimento o organo equivalente.

4. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il decreto di aggiudicazione è sostituito dal decreto unificato o dall'ordine in U-GOV, secondo quanto previsto dal precedente [articolo 12](#).

5. Il decreto di aggiudicazione degli appalti di importo pari o superiore a 40.000 euro contiene almeno:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'approvazione degli atti di procedura;
- c) l'importo e il ribasso offerto e l'esito del giudizio di congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione, nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 97 del Codice ("Offerte anormalmente basse");
- d) denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA dell'aggiudicatario;
- e) il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di partecipazione richiesti nel decreto a contrarre, se già verificati. In caso contrario, la dichiarazione di sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo del controllo dei restanti requisiti da verificare;
- f) rispondenza di quanto offerto rispetto all'interesse pubblico da soddisfare;
- g) eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- h) l'indicazione del CIG (codice identificativo gara) e, se previsto, del CUP (codice unico di progetto);
- i) il rispetto del principio di rotazione;
- j) la copertura contabile.

6. L'aggiudicazione è comunicata immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'adozione del relativo provvedimento, ai soggetti di cui all'[articolo 76, comma 5, lett. a\) del Codice](#).

7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario, secondo quanto disposto dal successivo [articolo 31](#).

TITOLO III - STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 - Verifica dei requisiti di partecipazione

1. Prima di procedere alla stipula del contratto, è necessario verificare i requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario. L'elenco completo delle verifiche e dei documenti, con le relative modalità semplificate di acquisizione, è consultabile sull'apposita sezione della rete intranet dell'Università.

2. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 sono previste modalità semplificate di verifica dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario. Sono in ogni caso obbligatorie le seguenti verifiche:

- a) consultazione del casellario ANAC (Annotazioni riservate);
- b) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- c) eventuale sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (per esempio tramite visura presso la Camera di commercio).

3. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, l'Università può procedere alla stipula del contratto, previa acquisizione dell'autodichiarazione resa dall'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. In questi casi, il contratto contiene espressamente, per il caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, le seguenti clausole:

- a) risoluzione del contratto e pagamento del corrispettivo pattuito, solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) incameramento della cauzione definitiva se richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

4. L'Università effettua idonei controlli a campione, con cadenza almeno annuale, sulle autodichiarazioni che attestano il possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 32 - Garanzia definitiva

1. Per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, prima della sottoscrizione del contratto, deve essere richiesta all'esecutore del contratto una garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del Codice.

2. In caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro e negli altri casi tassativamente previsti dall'[articolo 103, comma 11, del Codice](#) ("Garanzie definitive"), è facoltà dell'Università non richiedere la garanzia definitiva. L'esonero della prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

3. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi di polizza tipo stabiliti con [Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico](#) [DM 19/01/2018, n. 31].

Art. 33 - Stipulazione del contratto

1. Il contratto di appalto per lavori, servizi o forniture aggiudicati mediante affidamento diretto o procedure negoziate disciplinate dal Regolamento può essere stipulato tramite scambio di lettere, di norma con posta elettronica certificata.

2. Per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro, il contratto può essere stipulato anche tramite lo scambio, di norma con posta elettronica certificata, dell'ordine U-GOV e della dichiarazione di accettazione da parte dell'aggiudicatario.

3. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, la stipula del contratto avviene in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, con firma digitale (a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Università).

4. Restano ferme le modalità di stipula del contratto previste dalla piattaforma Me.PA. e Me.Unipd.

5. Tutti i contratti di lavori, servizi e forniture devono riportare, pena la nullità degli stessi, apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'[articolo 3 della legge n. 136 del 2010](#) e successive modificazioni e integrazioni ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").

6. Per gli affidamenti di lavori di importo superiore o uguale a 150.000 euro il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

7. La stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro sessanta giorni dalla verifica dei requisiti disciplinata dal precedente [articolo 33](#), se non è previsto un termine diverso nel bando o nell'invito e salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Art. 34 - Avviso sui risultati della procedura

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato sul sito internet dell'Università, entro trenta giorni dalla stipula del contratto.

2. L'avviso contiene le seguenti indicazioni:

- a) struttura proponente;
- b) oggetto dell'appalto;
- c) denominazione e sede dell'affidatario, con l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA;
- d) estremi identificativi del decreto di aggiudicazione;
- e) importo economico di contratto e il ribasso offerto;
- f) procedura di affidamento seguita;
- g) criterio di aggiudicazione;
- h) operatori economici invitati a presentare offerta;
- i) numero di operatori economici che hanno presentato offerta (compreso l'affidatario);
- j) data di stipula del contratto, con gli estremi identificativi dello stesso;
- k) durata del contratto;
- l) Responsabile unico del procedimento (RUP).

Art. 35 - Certificato di regolare esecuzione

1. Entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dei lavori (per i contratti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro) e il direttore dell'esecuzione (per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria) rilasciano il certificato di regolare esecuzione, il quale accerta la rispondenza delle prestazioni rese rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel contratto.

2. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione riportata nel dispositivo di liquidazione.

Art. 36 - Termini di pagamento

1. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere dalla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione o di emissione del certificato di regolare esecuzione, fatti salvi i pagamenti in acconto da effettuarsi entro i termini contrattuali.

2. I pagamenti relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture devono essere effettuati entro i termini stabiliti dal [decreto legislativo n. 231 del 2002](#) e successive modificazioni e integrazioni ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali").

3. In ogni caso, il termine di pagamento non può essere superiore a 60 giorni, salvo i casi eccezionali in cui un termine più lungo è oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche e la clausola relativa al termine è provata per iscritto.

ALLEGATO 1 - Fasce economiche per l'attuazione della rotazione (art. 5, comma 4)*

FORNITURE

[1^ fascia] da 1.000 a 19.999 euro;
[2^ fascia] da 20.000 a 39.999 euro;
[3^ fascia] da 40.000 a 99.999 euro;
[4^ fascia] da 100.000 a 220.999 euro (o soglia europea, se superiore).

SERVIZI

[1^ fascia] da 1.000 a 19.999 euro;
[2^ fascia] da 20.000 a 39.999 euro;
[3^ fascia] da 40.000 a 99.999 euro;
[4^ fascia] da 100.000 a 220.999 euro (o soglia europea, se superiore).

LAVORI

[1^ fascia] da 1.000 a 39.999 euro;
[2^ fascia] da 20.000 euro a 39.999 euro;
[3^ fascia] da 40.000 a 309.600 euro (classifica I incrementata di un quinto ex art.61, co.2 D.P.R. n. 207/2010)
[4^ fascia] da 309.601 a 619.200 euro (classifica II incrementata ex D.P.R. n. 207/2010);
[5^ fascia] da 619.201 a 999.999 euro.

*Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento, è vietato frazionare o aggregare arbitrariamente l'oggetto degli appalti al solo fine di aggirare l'obbligo di rotazione all'interno della stessa fascia economica.